# ACCORDO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE DOTT. ALESSANDRO SALIMBENI DIPENDENTE IN CARICO AL COMUNE DI SAN BASSANO (CR) PRESSO IL COMUNE DI VESCOVATO (CR), AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese con il presente accordo

# TRA

**IL COMUNE DI SAN BASSANO**, in persona del Sindaco Comm. Giuseppe Papa, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di San Bassano, Piazza del Comune n. 5 – 26020 (CR) - codice fiscale 00298350190;

# E

**IL COMUNE DI VESCOVATO** , in persona del Sindaco Dott. Alfredo Gorni, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Vescovato, Piazza Roma n. 45 - 26039 (CR) – codice fiscale 00324130194;

# PREMESSO CHE:

* l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che *“I comuni con popolazione inferiore ai*

*25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;*

* l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede inoltre che “*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (…)”;*
* con nota **prot. n. 8296 del 19.09.2024**, il Comune di Vescovato (CR) - ai sensi e per gli effetti del citato art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 – ha richiesto al Comune di San Bassano (CR) di autorizzare il dipendente Dott. Salimbeni Alessandro (Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione – ex categoria D1), a svolgere prestazioni lavorative retribuite, a tempo determinato presso il richiedente Ente e al di fuori dell'ordinario orario di servizio prestato presso l’Ente di appartenenza, per n° 6 ore settimanali, per il periodo dal 01.10.2024 e fino al 31.12.2024, salvo proroghe da concordare tra le Parti;
* il Comune di San Bassano, con deliberazione di Giunta n. 42 del 25.09.2024, previo consenso manifestato dal predetto dipendente, ha autorizzato l'utilizzo

richiesto del dipendente Dott. Salimbeni Alessandro (Area di Funzionari ed Elevata Qualificazione – ex categoria D1), presso il Comune di Vescovato, per n° 6 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro (35 ore settimanali), fuori dall’orario di servizio e senza oneri economici per l’Ente di appartenenza.

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART.1** - Il Comune di San Bassano autorizza il proprio dipendente a tempo parziale (35 ore settimanali) e indeterminato, Dott. Salimbeni Alessandro (Area de Funzionari e dell’elevata qualificazione – ex categoria D1), a svolgere la propria attività presso il Comune di Vescovato, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, con il consenso del dipendente interessato che, a tal fine, controfirma il presente accordo, per il periodo dal 01.10.2024 e fino al 31.12.2024, salvo proroghe concordate tra le Parti, per un tempo di lavoro pari a n° 6 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro (35 ore settimanali) d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza e presso gli enti aderenti alla convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale stipulata tra il Comune di San Bassano, Grumello Cremonese ed Uniti e l’Unione di Comuni lombarda “Terra di cascine”.

**ART. 2** - La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di San Bassano, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.).

**ART. 3** - L'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato.

La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

**ART. 4**: Il servizio oggetto del presente accordo dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, ed in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di San Bassano, che continuerà a svolgersi a tempo parziale e indeterminato.

L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Vescovato sarà concordato dal dipendente autorizzato direttamente con l’Amministrazione Comunale di Vescovato. La presenza in servizio del dipendente autorizzato sarà accertata mediante sistema di rilevazione automatica.

Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 l'attività lavorativa del dipendente Dott. Salimbeni Alessandro oltre l'orario settimanale d'obbligo presso l’Amministrazione di appartenenza, avverrà alle seguenti condizioni:

* nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell’orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
* la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Vescovato dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
* le ferie dovranno essere fruite negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Vescovato di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di San Bassano. In relazione al servizio prestato a favore del Comune di Vescovato insorgerà, in favore dello stesso, un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza e titolare del rapporto di lavoro.

**ART. 5** - Per l'espletamento dell'incarico pari a n. 6 (sei) ore settimanali sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per il profilo professionale e la **categoria economica di appartenenza.**

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l’attività lavorativa resa a favore del Comune di Vescovato, saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest’ultimo Ente.

**ART. 6** - Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente

autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati. In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati.

Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

**ART. 7** - Le Parti, danno atto dell’insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

**ART. 8** - Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL..

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso a termini di legge. Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN BASSANO

*Comm. Giuseppe Papa*

\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI VESCOVATO

*Dott. Alfredo Gorni*

*Il DIPENDENTE*

*Dott. Alessandro Salimbeni*